

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XI LEGISLATURA —————

**Doc. IV  
n. 64-A**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE FILETTI)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

**CARLO ROGNONI**

per il reato di cui agli articoli 57, 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47  
(diffamazione col mezzo della stampa)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTELLI)

Il 4 dicembre 1992

---

Comunicata alla Presidenza il 23 febbraio 1993

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il 17 novembre 1992, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Genova, per il tramite del Procuratore generale presso la Corte di appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Rognoni, per il reato di cui agli articoli 57, 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa).

In data 4 dicembre 1992 il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula il 10 dicembre 1992 e deferita alla Giunta il 23 dicembre 1992.

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta del 27 gennaio 1993.

La richiesta di autorizzazione a procedere muove da querela presentata in data 2 agosto 1991 dal prof. Carlo Lavagna. Il senatore Carlo Rognoni è chiamato a rispondere del reato di diffamazione con il mezzo della stampa nella sua qualità di direttore del quotidiano «Il Secolo XIX» per avere omesso di esercitare, sul contenuto degli articoli intitolati: «ITIS: quasi una decimazione nelle classi del prof. contestato» e «Trasferito a Savona il prof. contestato», pubblicati rispettivamente il 16 giugno 1991 ed il 27 giugno 1991, il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione venisse offesa la reputazione del predetto professore.

Particolarmente il Lavagna ha lamentato che nel primo dei danzi richiamati articoli - entrambi a firma di Stefania Berretta - si riferiva che nelle quattro classi dell'ITIS di Cairo, nelle quali egli insegnava matematica, un numero altissimo di allievi non aveva raggiunto la sufficienza negli scrutini finali, che si era trattato di una «strage annunciata», in quanto egli era stato «contestatissimo» durante l'anno da genitori ed allievi, tanto da non escludere «che i genitori, che hanno combattuto per tutto l'anno scolastico contro l'inerzia delle auto-

rità competenti, vogliono assumere dei provvedimenti di appello contro il verdetto degli scrutini».

Per quanto concerne il secondo articolo il querelante ha denunciato che in esso si riferiva che egli era stato trasferito dal Provveditore agli studi al liceo «Orazio Grassi» di Savona, ponendo così fine ad una «querelle che si trascinava dall'inizio dell'anno», tanto da essere stato creato un comitato da parte dei genitori, i quali sostenevano che «l'insegnante dava ai loro figli una preparazione quasi nulla di matematica e geometria, trascurando completamente l'informatica». L'articolo si concludeva con l'affermazione che i genitori potevano tirare «un sospiro di sollievo» anche se era molto «triste che si fosse trovata una soluzione sulla pelle degli altri» (evidente riferimento agli studenti del liceo scientifico dove il querelante era stato trasferito).

Ha affermato, infine, il Lavagna che i fatti riferiti nei predetti due articoli si inserivano in una «campagna» di stampa ai suoi danni iniziata nel gennaio 1991 e concretatasi in sette articoli definiti «di aperta adesione agli aspetti diffamatori di alcune iniziative» intraprese nei suoi confronti, in relazione ai quali peraltro a suo tempo non veniva proposta querela».

Nel caso *de quo* ad avviso della Giunta, è da escludere l'esistenza del *fumus persecutionis*, atteso che il presunto omesso controllo, integrante l'ipotesi di reato, ha dato luogo all'azione penale a seguito di querela di parte, anche se va ribadita la insufficienza in astratto della mera presentazione della querela a determinare automaticamente la decisione della concessione della autorizzazione a procedere.

Peraltro l'operato del senatore Rognoni non può essere inteso come proiezione esterna della sua attività di parlamentare, anche perchè posto in essere prima della sua elezione.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La sussistenza o meno del reato nella fattispecie, infine, appare involgere esclusivamente il merito del procedimento che è di competenza dell'Autorità giudiziaria, non emergendo *ictu oculi* la manifesta infondatezza dell'accusa.

Per questi motivi la Giunta ha deliberato all'unanimità di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione a procedere.

FILETTI, *relatore*